



COMUNE
DI MONSERRATO

Provincia di
Cagliari

POLIZIA
LOCALE

ORDINANZA N° 22 /2010 – del 13.05.2010

PROT. N° 11906//2010

OGGETTO: Regolamentazione distribuzione volantini, depliant, manifesti ed altro materiale pubblicitario. Modifiche all'ordinanza sindacale n.20 del 5.5.2008.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n.20 del 5.5.2008 con la quale si è provveduto a regolamentare la materia della distribuzione dei volantini, depliant o altro materiale pubblicitario, il cui contenuto viene integralmente richiamato nel presente atto;

Considerato che diversi operatori autorizzati alla distribuzione di materiale pubblicitario non si attengono alle disposizioni impartite con la predetta ordinanza, per cui persiste nelle vie del centro urbano la formazione di quantità di rifiuti cartacei che determinano un alto grado di sporcizia e di degrado, con gravi ripercussioni per l'igiene pubblica ed il decoro urbano;

Ritenuto opportuno perseguire in modo rigoroso, una seria e consapevole politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, seriamente compromessa dall'esorbitante spargimento di materiale cartaceo nelle pubbliche vie;

Ravvisata la necessità di dover procedere ad una più incisiva azione di repressione degli illeciti relativi alla materia oggetto di trattazione;

Richiamato il regolamento comunale avente ad oggetto “violazione di norme contenute nei regolamenti comunali e del dispositivo di ordinanze sindacali e dirigenziali con determinazione di sanzioni amministrative pecuniarie e disciplina delle procedure”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.10 del 27 marzo 2002;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;



ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le aziende, associazioni e privati cittadini, di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato.

2. Altresì è fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, negli immobili disabitati o in evidente stato di abbandono, sul parabrezza e lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli ed in qualsiasi altro luogo.

3. E' vietata la distribuzione di volantini e materiale simile ai conducenti o ai passeggeri di auto durante la circolazione o in corrispondenza di intersezioni stradali.

4. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire nella sola giornata del **MERCOLEDI'**, festivi esclusi, dalle ore **8.00** alle ore **19.00**, secondo le seguenti modalità: **direttamente consegnati a mano nelle abitazioni private o depositate all'interno delle apposite cassette postali, di edifici abitati o nei quali si svolga un'attività commerciale, artigianale o associativa, nel rispetto della volontà del consumatore a ricevere il materiale pubblicitario.**

5. I cittadini/utenti che accettano brevi manu volantini o depliant sono tenuti a non gettare il materiale ricevuto nella pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, incorrendo, in caso contrario, nelle sanzioni pecuniarie previste al successivo punto 7.

6. Gli operatori commerciali che intendono effettuare pubblicità attraverso volantini e simili sono tenuti a comunicare al Comando di Polizia Locale di Monserrato, almeno sette giorni prima della distribuzione, il nome della ditta incaricata alla distribuzione dei volantini. Sarà dovere della ditta incaricata comunicare, almeno 24 ore prima della distribuzione cd. "porta a porta" il nominativo del personale che diffonderà i volantini o opuscoli commerciali, dichiarando contestualmente, con autocertificazione, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro e allegando la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale in materia di pubblicità.

7. Ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali/eo amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€100,00** ad un massimo di **€500,00** e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio.

DEMANDA

a) all'Ufficio Segreteria la pubblicazione delle presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e al SIIC per la pubblicazione sul sito internet del Comune.



**COMUNE
DI MONSERRATO**

Provincia di
Cagliari

POLIZIA
LOCALE

b) al Comando di Polizia Locale ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione nei luoghi e nei ritrovi pubblici, nonchè per la distribuzione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

c) Si trasmette copia della presente a :

- **Sig. Prefetto –Cagliari**
- **Sig. Questore-Cagliari**
- **Comando Polizia Locale -Sede**
- **Comando Stazione Carabinieri Monserrato**
- **Settore Ambiente, Verde –Sede**
- **Settore Tributi- Sede**
- **Ufficio Messi**
- **Albo Pretorio**
- **SIIC**

Monserrato, 13.5.2010

IL SINDACO
Fto Marco SINI

